

Retiambiente spa

&

[Professionista]

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI TEMPORARY MANAGER**

**(PROCEDURA n. 52/2019)
CIG 8042669C68**

Il presente contratto (il "Contratto") è stipulato in data [●].[●].2019

Tra

Retiambiente Spa, con sede legale in Pisa, P.zza Vittorio Emanuele 2, capitale sociale € i.v., [●] codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa [●], in persona di [●], nato a [●] il [●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità "Retiambiente" o la "Committente")

e

[●], C.F. [●], Partita IVA [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche "Il Professionista")
la Committente e il Professionista potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

- 1.1 Geofor spa giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di Retiambiente spa del 15/07/2019 ha esperito in nome e per conto di Retiambiente la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 per l'individuazione dell'incarico di Temporary Manager ;
- 1.2 Ad esito di procedura di affidamento Geofor spa ha comunicato in data [●]/[●]/2019 a Retiambiente la graduatoria nella quale il Professionista [●] è risultato primo graduatoria e pertanto aggiudicatario dell'affidamento dell'incarico di temporary manager .
- 1.3 Non sussistono le condizioni ostative all'assunzione dell'incarico di cui all'art.- 53 comma 16-ter D.Lgs 165/2001
- 1.4 E' interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.5 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.6 Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche qualora non materialmente allegata la Polizza assicurativa responsabilità professionale.

Articolo 2 (Oggetto e modalità di esecuzione dell'incarico)

2.1 Con il presente Contratto Retiambiente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di elevata competenza professionale denominato "Temporary Manager" per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o dalla data di esecuzione anticipata del servizio nelle more di stipula del contratto.

Il Temporary Manager (di seguito per brevità anche TM), riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione di Retiambiente spa ed in conformità agli atti generali di indirizzo da questo espressi, deve fornire consulenza gestionale ivi compresa la consulenza tecnica, amministrativa ed operativa per tutte le fasi di avvio (cd. start up) della società Retiambiente al fine di garantire il compimento del processo di strutturazione e definizione organizzativa della medesima.

In particolare lo start up ricomprende le seguenti principali attività:

- ✓ elaborazione dell'organigramma aziendale, del conseguente funzionigramma aziendale e delle modalità per il successivo insediamento della tecnostruttura;
- ✓ coordinamento dell'attività societaria connessa all'acquisizione e realizzazione del Piano Industriale;
- ✓ interfaccia con l'ATO Toscana Costa per il raccordo con la pianificazione in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- ✓ predisposizione del budget annuale e triennale;
- ✓ redazione del bilancio consolidato;
- ✓ predisposizione di tutte le procedure interne aziendali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo Codice Etico, Regolamento di selezione del personale, Regolamento Approvvigionamenti ed Albo Fornitori, Regolamento sulla Formazione, Regolamento sull'accesso agli atti etc)

Il TM deve riferire al Consiglio di Amministrazione di Retiambiente con cadenza almeno quindicinale lo stato avanzamento dell'incarico.

Data la peculiarità di elevato management richiesto non è ammesso il subappalto.

2.2 Al fine di poter garantire un efficace supporto alla Società si ritiene necessaria la periodica presenza del TM incaricato presso gli uffici amministrativi di Retiambiente ubicati in Pisa, P.zza Vittorio Emanuele 2. Tale presenza deve essere garantita per almeno nr 2 (due) giorni settimanali ovvero sulla base delle esigenze organizzative delle Società facenti parte di Retiambiente di volta in volta comunicate e concordate.

2.3 Per lo svolgimento dell'incarico il TM potrà avvalersi di un team management costituito da personale delle singole società partecipate da Retiambiente ed insediato dal Consiglio di Amministrazione che forniranno ogni informazione e/o documentazione all'uopo necessaria.

Articolo 3 (Durata del servizio)

L'incarico ha durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento.

Articolo 4 (Sicurezza e rischi da interferenze)

Le Parti si danno atto che per la natura delle attività affidate non vi sono rischi da interferenze e che pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI.

Articolo 5 (Obblighi a carico di Retiambiente SpA)

Retiambiente S.p.A. si impegna a fornire al Professionista la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto incarico.

Articolo 6 (Subappalto)

Stante la particolarità del servizio oggetto di affidamento, non è ammesso il subappalto.

Articolo 7 (Responsabilità)

7.1 Per l'espletamento di tutte le attività di cui al presente Contratto, il Professionista consegna a Retiambiente copia cartacea di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale nr [●] emessa dalla [●], che si allega al presente Contratto (vd. Allegato [●]).

7.2 Il Professionista si obbliga a mantenere la predetta polizza per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 8 (Proprietà della documentazione prodotta)

Tutti i documenti prodotti dal professionista nell'espletamento dell'incarico sono di piena ed assoluta proprietà di Retiambiente spa la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, disporne.

Articolo 9 (Recesso)

Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Retiambiente S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

Articolo 10 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito)

10.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

10.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

10.3 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 11 (Corrispettivo)

11.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Retiambiente riconosce al Professionista il seguente prezzo: € 100.000,00 oltre IVA ed oltre oneri contributivi come di legge.

Il suddetto importo è da intendersi comprensivo di tutte le attività svolte durante l'incarico; restano invece escluse le spese di trasferta (trasporto ed hotel) ed i pasti. Dette spese saranno rimborsate da Retiambiente solo previa esibizione di idonea documentazione (es fattura, biglietto di viaggio etc).

11.2 Si precisa che il pagamento dell'IVA è in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Il Professionista emette mensilmente la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi.

Articolo 12 (Assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

12.1 Le fatture emesse mensilmente dal Professionista devono essere intestate e inviate a Retiambiente S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: [●]

Il Professionista è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): 8042669C68

12.2 Le fatture emesse dal Professionista sono pagate entro 30 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo comma.

12.3 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Professionista ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dal Professionista il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del presente contratto il Professionista si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Retiambiente S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

c) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;

d) si obbliga a dare immediata comunicazione a Retiambiente S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

12.4 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 8042669C68

Articolo 13 (Clausola codice etico)

13.1 Il Professionista dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Retiambiente S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

13.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Retiambiente S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 14 (Clausola antimafia ed altra documentazione)

14.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti del Professionista presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

14.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

14.3 In tale ipotesi il Professionista ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Retiambiente.

14.4 Resta salvo il diritto di Retiambiente al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 15(Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per il Professionista a:
Retiambiente S.p.A.	
	Via
	Cap Città
c.a. DEC mail	c.a. mail
PEC: Retiambiente@legalmail.it	PEC:

Ogni comunicazione e notificazione al Professionista si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC/mail di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 16 (Riservatezza)

16.1 L'intero complesso dei dati, documenti, informazioni e notizie fornite dalla Committente al Professionista per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

16.2 Il Professionista si obbliga ad utilizzare i dati forniti da Retiambiente esclusivamente al fine di eseguire le attività previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'incarico.

16.3 Il Professionista potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum l'incarico svolto dalla Committente purchè tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza imposta dal presente articolo

Articolo 17 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Articolo 18 (Foro competente)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e il Professionista sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 20 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Retiambiente S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome e cognome*)

Per il Professionista

[●] (*nome e cognome*)